

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Il ricorso ha ad oggetto tre contratti di finanziamento.

Con riferimento al finanziamento n. ***818 (delegazione di pagamento), il ricorrente con il ricorso ha esposto quanto segue:

- in data 07/12/2009 ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento;
- tale finanziamento è stato anticipatamente estinto in data 31/08/2012;
- dopo avere proposto reclamo, chiede il rimborso di € 1.186,62 così calcolati: i) commissioni finanziarie € 539,37 (al netto di € 85,96 già rimborsati); ii) commissioni mediazione € 476,42; iii) spese contrattuali e di istruttoria € 170,83; iv) totale oneri sostenuti € 1.186,62.

Per il finanziamento n. ***524 (delegazione di pagamento) ha affermato che:

- in data 13/04/2007 ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento;
- tale finanziamento è stato anticipatamente estinto in data 31/10/2011;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 2.644,06 così calcolati: i) commissioni accessorie € 700,23 (al netto di € 343,48 già rimborsati); ii) commissioni mediazione € 891,00; iii) costi assicurativi € 755,98; iv) spese contrattuali e di istruttoria € 165,00; v) totale oneri sostenuti € 2.512,21; al rimborso di tali costi dovrebbe essere aggiunta la commissione di estinzione anticipata per € 131,85, in quanto non dovuta.

Con riguardo al finanziamento n. ***745 (cessione del quinto), il cliente nel ricorso ha esposto che:

- in data 13/04/2007 ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio;
- tale finanziamento è stato anticipatamente estinto in data 01/01/2010;
- dopo avere proposto reclamo, chiede il rimborso di € 453,99 così calcolati: i) commissioni finanziarie € 127,20 (al netto di € 137,07 già rimborsati); ii) commissioni mediazione € 70,20; iii) costi assicurativi € 121,59; iv) spese contrattuali e di istruttoria € 135,00; v) totale oneri sostenuti € 453,99.

Il cliente ha chiesto, inoltre, il rimborso degli interessi legali dal reclamo e la refusione di € 200,00 per le spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha replicato che:

- in merito alle richieste formulate dal cliente, per il contratto n. ***818, ha rimborsato la somma di € 85,96 a titolo di commissioni bancarie secondo il criterio IAS 39;
- in merito alle richieste formulate dal cliente, per il contratto n. ***524, ha rimborsato la somma di € 343,48 a titolo di commissioni bancarie secondo il criterio IAS 39;
- in merito alle richieste formulate dal cliente, per il contratto n. ***745, ha rimborsato la somma di € 343,48 a titolo di commissioni bancarie secondo il criterio IAS 39;
- con riferimento a tutti i contratti in esame, le commissioni di intermediazione avrebbero natura *up front*; sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al Mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito;
- anche le spese di istruttoria avrebbero natura *up front*;
- per quanto riguarda gli oneri assicurativi, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita alla compagnia assicurativa;
- per quanto concerne, infine, la richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata per il contratto n. ***524, tale penale sarebbe stata applicata in conformità con quanto disposto nel contratto e con quanto prevede l'art. 125-sexies, comma 2, TUB.

In virtù di quanto esposto, la banca ha chiesto al Collegio: 1) in via principale, di rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni bancarie, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 566,51; di rigettare l'avversa richiesta di rimborso delle spese assicurative; di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, delle spese di istruttoria e di corresponsione delle spese legali; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 1.812,48 rifiutato dal ricorrente; 3) in via di ulteriore subordinate, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo complessivo pari ad € 566,51.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l’interpretazione dell’art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.



La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti ai medesimi contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.



Per quanto concerne il finanziamento n. 818 (delegazione di pagamento), dalla documentazione allegata risulta che lo stesso è stato estinto a seguito del pagamento di 31 rate sulle 72 complessive sulla base del conteggio estintivo, prodotto in atti, del 31/08/2012. Dal suddetto conteggio risulta un rimborso al cliente per commissioni bancarie/finanziarie non maturate per € 85,96.

Il contratto prevede le seguenti condizioni economiche oggetto di contestazione:

“A) € 1.398,14 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria, che si intende dovuta e convenuta, anche in accezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito - esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione (spese di istruttoria), gli oneri per l'acquisizione della provvista, l'elaborazione dei dati in funzione della Legge 197/91 e 108/96, le perdite per le differenze di valuta tra l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento e quelle tra la scadenza delle rate e gli effettivi versamenti effettuati dall'Amministrazione -, la gestione degli incassi, per l'immutabilità del saggio di interessi e per le modalità estintive del prestito stesso, le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale;

B) € 836,64 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito. Il nominativo del mediatore e/o del presentatore, se presente, è indicato nel documento di sintesi”.

In caso di estinzione anticipata il contratto non prevede il rimborso della quota non maturata dei suddetti oneri (sebbene dal conteggio estintivo risulti, come detto, un rimborso a tale titolo per € 85,96).

Il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti.

Il cliente ha domandato la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio *pro rata*:

- commissione bancaria (A), ivi incluse le spese di istruttoria, che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ha natura *recurring*, salvo le spese di istruttoria che sono da considerarsi *up front*;
- oneri di intermediazione (B), che - secondo il consolidato orientamento dei Collegi - hanno natura *up front*, in quanto è agli atti il mandato conferito dal cliente al mediatore creditizio, con riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Peraltro, con riguardo alla commissione di intermediazione va rilevato che sul contratto di finanziamento è presente il timbro di un soggetto iscritto all'Albo dei mediatori del credito, che ha anche sottoscritto il contratto per procura dell'intermediario e a cui risulta inoltre - sulla base della documentazione agli atti - che il cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento (cfr. estratto dell'incarico di mediazione prodotto agli atti dall'intermediario).

L'art. 2 del d.p.r. 287/2000, vigente all'atto della stipula e ancora in vigore, sancisce che il mediatore non possa essere legato alle parti da rapporti che *“ne possano compromettere l'indipendenza”*. La circostanza che il medesimo mediatore che ha agito su incarico della cliente, abbia concluso il contratto previa *“procura speciale”* dell'intermediario, inciderebbe sull'indipendenza del mediatore, facendo venire meno la necessaria terzietà del soggetto e quindi la causa sottostante alla commissione che ne prevede la remunerazione, con conseguente nullità - rilevabile anche d'ufficio - della stessa commissione (cfr. Coll. Milano, n. 4369/19: *“...la sussistenza del duplice (e confliggente) ruolo rivestito dal*



mediatore creditizio (quale procuratore speciale, da una parte, e mediatore dall'altra) rende superabile anche la circostanza che sia stato il ricorrente a conferire uno specifico incarico di assistenza e consulenza nel reperimento di istituti bancari con i quali sottoscrivere il contratto di finanziamento: la sottoscrizione dello stesso in nome e per conto dell'intermediario resistente, infatti, è avvenuta in esecuzione di uno specifico mandato da parte di quest'ultimo, con previsione della spendita del nome, privando così il mediatore stesso del requisito della imparzialità, tradizionalmente assunto, come sopra rilevato, quale caratteristica distintiva della sua figura e del suo operato professionale. Dalla violazione del divieto consegue il venir meno della giustificazione causale il pagamento della commissione contrattualmente stabilita, con la conseguenza che la somma versata dal ricorrente dovrebbe essere valutata alla stregua del pagamento dell'indebito, con il connesso diritto alla integrale restituzione della stessa").

Come si è detto, il cliente non ha eccepito la nullità della clausola che prevede gli oneri di intermediazione (clausola sub B del prospetto sopra riprodotto), ma ha chiesto il rimborso *pro quota* di tali oneri, qualificandoli *recurring*. Pertanto, la commissione di intermediazione dovrà essere rimborsata nei limiti della domanda (cfr. nello stesso senso Coll. Milano, n. 2513/2020).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.610,29	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	166,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,94%
Data di inizio del prestito	01/02/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,87%

rate pagate	31	rate residue	41	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni bancarie (A)				1.098,14	Recurring	56,94%	625,33	85,96	539,37
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	33,87%	101,62	0,00	101,62
Commissioni di intermediazione (B)				836,64	Recurring	56,94%	476,42	0,00	476,42
Totale				2.234,78					1.117,41

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui in tabella è inferiore rispetto a quanto richiesto dal cliente (€ 1.186,62), il quale ha applicato il criterio *pro rata* anche alle spese di istruttoria (oneri *up front*).

Con riferimento al finanziamento n. ***524 (delegazione di pagamento), dalla documentazione allegata risulta che lo stesso è stato estinto a seguito del pagamento di 54 rate sulle 120 complessive sulla base di conteggio estintivo del 31/10/2011. Dal conteggio risulta un rimborso di commissioni bancarie/finanziarie non maturate per € 343,48; risulta inoltre l'addebito di una commissione per estinzione anticipata di € 131,85.

Il contratto (le cui condizioni contrattuali sono identiche a quelle del precedente contratto esaminato) prevede le seguenti condizioni economiche oggetto di contestazione:

"A) € 2.197,66 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria...;

B) € 1.620, per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito...

E) € 1.374,50 per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative previsti al punto 4 delle condizioni generali di contratto".



Il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti.

Inoltre, l'intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività dell'agente era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto (cfr. all. 2 controdeduzioni).

Per tale finanziamento il cliente ha domandato la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio *pro rata*:

- commissione bancaria (A), ivi incluse le spese di istruttoria, che - come detto - ha natura *recurring*, salvo le spese di istruttoria che sono da considerarsi *up front*;
- oneri di intermediazione (B), che hanno natura *up front*, in quanto è agli atti il mandato conferito dal cliente al mediatore creditizio, con riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto;
- premi assicurativi (E), che secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro devono essere calcolati per la quota non maturata con il criterio *pro rata temporis*, non risultando un criterio di calcolo diverso che sia specificato e chiarito al cliente *ex ante*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.213,30	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	225,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2007	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,67%

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni bancarie (A)				1.897,66	Recurring	55,00%	1.043,71	343,48	700,23
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	32,67%	98,00	0,00	98,00
Commissioni di intermediazione (B)				1.620,00	Upfront	32,67%	529,20	0,00	529,20
Oneri assicurativi (F)				1.374,50	Recurring	55,00%	755,98	0,00	755,98
Totale				5.192,16					2.083,41

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui in tabella non corrisponde a quanto richiesto dal cliente (€ 2.512,21) il quale ha applicato il criterio *pro rata* anche per gli oneri *up front* (spese di istruttoria ed oneri di intermediazione).

Il cliente, sempre con riguardo al prestito n. ***524, ha contestato nel reclamo l'illegittima applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, pari a € 131,85, posto che l'istituto finanziatore non avrebbe allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Nel ricorso il cliente ha ricompreso la penale per estinzione anticipata tra gli importi asseritamente da restituire, per quanto qualificandola come onere non maturato per effetto dell'estinzione anticipata.

In ogni caso, sul punto è intervenuta la recente decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento il quale ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di



cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.

Orbene, nel caso di specie l'importo addebitato dall'intermediario (€ 131,85) risulta contenuto entro la soglia dell'1% del debito residuo, arrotondato al secondo decimale, di cui al conteggio estintivo (€ 13.184,64) e la vita residua del contratto è superiore a un anno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.

Non avendo, pertanto, il ricorrente allegato e dimostrato che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, la domanda di rimborso sul punto non può essere accolta.

Per il finanziamento n. ***745 (cessione del quinto), dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento è stato estinto a seguito del pagamento di 33 rate sulle 60 complessive sulla base di conteggio estintivo del 31/01/2010. Dal conteggio risulta un rimborso di commissioni bancarie/finanziarie non maturate per € 137,07.

Il contratto (le cui condizioni contrattuali sono identiche a quelle dei precedenti contratti esaminati) prevede le seguenti condizioni economiche oggetto di contestazione:

"A) € 887,27 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria...;

B) € 156,00 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito...

E) € 270,19 per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative previsti al punto 4 delle condizioni generali di contratto".

Anche in questo caso, il contratto fornisce, in calce, evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti e l'intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività dell'agente era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto (cfr. all. 2 controdeduzioni).

Anche per tale finanziamento il cliente ha domandato la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio *pro rata*:

- commissione bancaria (A), ivi incluse le spese di istruttoria, che ha natura *recurring*, salvo le spese di istruttoria che sono da considerarsi *up front*;
- oneri di intermediazione (B), che hanno natura *up front*, in quanto è agli atti il mandato conferito dal cliente al mediatore creditizio, con riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto;
- premi assicurativi (E), che devono essere calcolati per la quota non maturata con il criterio *pro rata temporis*, non risultando un criterio di calcolo diverso che sia specificato e chiarito al cliente *ex ante*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 6.888,79	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	130,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	45,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2007	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	21,59%

rate pagate	33	rate residue	27	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni bancarie (A)				587,27	Recurring	45,00%	264,27	137,07	127,20
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	21,59%	64,78	0,00	64,78
Commissioni di intermediazione (B)				156,00	Upfront	21,59%	33,68	0,00	33,68
Oneri assicurativi (F)				270,19	Recurring	45,00%	121,59	0,00	121,59
Totale				1.313,46					347,25

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui in tabella non corrisponde a quanto richiesto dal cliente (€ 453,99) il quale ha applicato il criterio *pro rata* anche per gli oneri *up front* (spese di istruttoria e oneri di intermediazione).

In conclusione, sommando gli importi di cui alle tabelle sopra riportate, l'intermediario dovrà restituire al ricorrente la somma complessiva di € 3.548,07 (€ 1.117,41 per il contratto n. ***818+ € 2.083,41 per il contratto n. ***524 + € 347,25 per il contratto n. ***745).

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica (peraltro non richieste nel reclamo), posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.548,07, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA